

Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 rev4 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii.)

Titolo	Presentazione delle offerte
---------------	------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 29, commi 29.1 e 29.6, Articolo 30, comma 30.1, Articolo 36, commi 36.1 e 36.5, e Articolo 37, comma 37.1, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas
-----------------------	--

Entrata in vigore il 3 febbraio 2014

1. Premessa

Ai sensi dell'Articolo 29, comma 29.1, e dell'Articolo 36, comma 36.1, del Regolamento le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF.

L'Articolo 29, comma 29.6, e l'Articolo 36, comma 36.5, del Regolamento prevedono che il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF.

Inoltre, l'Articolo 29, comma 29.6, del Regolamento dispone che il giorno di consegna relativo alle offerte predefinite presentate con riferimento alle zone per le quali è possibile indicare nell'offerta stessa il giorno di consegna, è definito nelle DTF.

L'Articolo 30, comma 30.1, e l'Articolo 37, comma 37.1 del Regolamento dispongono che le offerte di negoziazione di Snam Rete Gas devono essere presentate entro i termini definiti nelle DTF.

2. Modalità di presentazione delle offerte

L'operatore che intende presentare offerte deve:

- disporre di una postazione informatica abilitata all'apposizione della firma elettronica mediante *certificato digitale* e di una connessione *internet*;
- designare uno o più utenti abilitati a presentare le offerte ("utenti").

L'invio delle offerte avviene:

- mediante la compilazione degli appositi moduli (web form) disponibili sul SIMGAS;
- oppure
- la sottomissione (Upload) di un file avente la struttura specificata nel documento "PB-GAS Implementation Guide", pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

3. Ritiro delle offerte

Le offerte possono essere ritirate solo durante la sessione di presentazione.

Il ritiro delle offerte avviene:

- mediante la compilazione degli appositi moduli (web form) disponibili sul SIMGAS;
- oppure

- la sottomissione (Upload) di un file avente la struttura specificata nel documento “PB-GAS Implementation Guide”, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4. Richiesta d’inserimento di offerte al GME

Qualora un operatore, in casi estremi ed urgenti, non sia in grado di effettuare la sottomissione delle offerte attraverso il SIMGAS, può chiedere al GME di farlo per proprio conto. Tale supporto, fornito all’operatore dal GME, può essere concesso solo compatibilmente con i tempi della PB-GAS e per un numero limitato di volte.

Affinché tale richiesta possa essere presa in considerazione dal GME, è indispensabile che l’operatore richiedente abbia inviato al GME una dichiarazione in originale, anche anticipata via fax, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, contenente l’esonero di responsabilità del GME stesso, redatta secondo il Modello di cui all’Allegato A della presente DTF.

La domanda di inserimento delle offerte è presentata dall’operatore, mediante una richiesta sottoscritta da un suo utente (o *user*) - indicato al punto 6 della domanda di ammissione alla PB-GAS o indicato in successive richieste di modifica e integrazione - attraverso un messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo salamercato@mercatoelettrico.org, contenente:

- a) il motivo della richiesta
- b) allegati i *file XML* delle offerte da sottomettere

Le registrazioni contenute nell’archivio storico presente sul *server* di posta elettronica del GME faranno prova delle disposizioni inviate.

5. Numero offerte multiple

Il numero massimo di offerte semplici in cui si può articolare un’offerta multipla è pari a 10 e relativamente al comparto G-1 tale numero massimo è riferito a ciascun punto di offerta nella titolarità dell’Operatore Utente del Bilanciamento.

6. Presentazione delle offerte predefinite

Nel comparto G-1 della PB-GAS, **il giorno di consegna** del gas oggetto delle offerte predefinite presentate con riferimento alle zone per le quali sarebbe possibile indicare nell’offerta stessa più

giorni di consegna, coincide sempre e solo con il secondo giorno di flusso successivo a quello in cui si svolge la sessione.

7. Termine di presentazione delle offerte di Snam Rete Gas

In ciascuna sessione del comparto G-1 della PB-GAS, Snam Rete Gas trasmette al GME un'unica offerta in acquisto ovvero un'unica offerta in vendita entro le ore 20:00 del giorno-gas immediatamente precedente a quello oggetto di negoziazione, qualora si verificano le condizioni di cui alla deliberazione dell'AEEG 446/2013/R/GAS.

In ciascuna sessione del comparto G+1 della PB-GAS, Snam Rete Gas trasmette al GME un'unica offerta in acquisto ovvero un'unica offerta in vendita entro le ore 10:00 del giorno-gas immediatamente successivo a quello oggetto di negoziazione.

Allegato A¹

¹ Da presentarsi su carta intestata della Società dichiarante.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA' DI CUI ALLA DTF N. 07 REV4 PB-GAS

La Società/altro..... (denominazione o ragione sociale), con sede legale/residente
in.....Prov.....CF.....e PI..... in persona di
.....in qualità di

Premesso che

La Società/*altro*.....(nel seguito: Scrivente), operatore della PB-GAS, ai sensi
dell'articolo 15, comma 15.1, lettera b) del *Regolamento della piattaforma per il bilanciamento del gas*
(Regolamento) ha sottoscritto in data..... il contratto di adesione alla PB-GAS, secondo il
modello allegato al medesimo Regolamento

Dichiara

di esonerare, come in effetti esonera, il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) da ogni
responsabilità per i danni di qualunque tipo che possono derivare dalle espresse richieste – formulate ai sensi
del punto 4 della DTF n. 07 rev4 PB-GAS - di presentazione delle offerte sul SIMGAS da parte del GME per
conto della Scrivente, nonché dagli eventuali ritardi nel loro inserimento.

La responsabilità del GME per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività o, comunque, ogni altra
responsabilità a qualsiasi titolo derivante dall'esecuzione di tali richieste sussiste solo nei casi di dolo e colpa
grave.

Data.....

Firma

.....